

COMUNE di MORETTA
PROVINCIA di CUNEO – REGIONE PIEMONTE

REGOLAMENTO
PER LA CONCESSIONE DI AREE COMUNALI
DESTINATE ALL'INSTALLAZIONE DI SPETTACOLI
VIAGGIANTI E CIRCHI EQUESTRI



Approvato con DCC n°28 del 23.05.2018

Aggiornato con DCC n° ___ del ___

TITOLO I

Art. 1

Generalità e ambito di applicazione

Il presente regolamento, emanato ai sensi dell'art. 9 della L.18 marzo 1968 n. 337 e ss.mm.ii., disciplina le modalità di concessione delle aree comunali destinate all'installazione delle attività dello spettacolo viaggiante, dei parchi divertimento, dei circhi equestri nonché l'impianto di padiglioni dolciari, gastronomici e similari, quando il loro esercizio avvenga nel medesimo sito e per le medesime circostanze in cui avviene quello delle attrazioni dello spettacolo viaggiante.

Qualora l'installazione di cui trattasi avvenga su aree private non recintate o comunque aperte al pubblico, deve intendersi assoggettata alle norme di cui al presente Regolamento.

Nel caso di emanande e nuove normative disciplinanti il settore il Regolamento si intenderà, nelle more di futuri adeguamenti, automaticamente aggiornato.

Art. 2

Definizioni

E' considerato spettacolo viaggiante quel tipo di attività costituita da trattenimenti ed attrazioni allestite per mezzo di attrezzature mobili, poste in luoghi aperti od al chiuso, oppure i parchi divertimento permanenti le cui attrazioni sono fissate stabilmente al suolo. Non sono considerati spettacolo viaggiante gli apparecchi automatici e semiautomatici da trattenimento.

Può essere autorizzata la costituzione di parchi o la concessione di singole attrazioni su terreni e in strutture private a condizione che gli stessi non siano direttamente concorrenziali con quelle preesistenti su area pubblica, nel qual caso questi ultimi godranno di diritto di precedenza rispetto ai primi.

Art. 3

Classificazione delle attrazioni

Le attrazioni di spettacolo viaggiante, classificate secondo l'elenco ufficiale del Turismo e dello Spettacolo ai sensi dell'art. 4 L.337/68, approvato con Decreti Interministeriali del 23.4.69, 22.7.81, 10.1.85, 1.6.89 e ss.mm.ii., ai fini del presente regolamento sono accorpate tenendo conto delle analogie delle stesse e suddivise secondo la classificazione di seguito riportata:

CATEGORIE:	Piccole, medie e grandi attrazioni, come da suddivisione dell'elenco ministeriale di cui all'art. 4 L.337/68
------------	--

Le piccolissime attrazioni, funzionanti in maniera autonoma, senza bisogno della presenza del titolare e/o di personale addetto e che non abbiano ingombro superiore a mq. 1,5 (pugnometri, oroscopi, calciometri, ecc...), munite di regolare nulla osta di agibilità e di domanda, saranno inserite nella manifestazione a giudizio insindacabile

dell'Amministrazione Comunale e non costituirà valutazione ai fini dell'acquisizione del punteggio. Eventuali cambi saranno consentiti solo all'interno della stessa tipologia di categoria

Art. 4

Elenco manifestazioni istituite e relative aree comunali

Le Manifestazioni istituite sono le seguenti:

- San Giovanni Battista ;
- Agosto Morettese;

Nel centro abitato di Moretta sono riservate, alle attività di cui all'articolo precedente, le seguenti aree:

- P.zza Castello - **allestimento della manifestazione del San Giovanni;**
- P.zza Castello – P.zza Umberto I - **allestimento della manifestazione del Agosto Morettese;**

In assenza di provvedimenti di modifica entro il 31 dicembre, le zone e l'organico funzionale relativa a ciascuna manifestazione sono da intendersi confermate tacitamente per l'anno successivo, salvo casi di urgenza e di particolare rilevanza su richiesta delle OO.SS.; nel qual caso, le modifiche verranno deliberate di volta in volta.

Articolo 5

Organico

L'organico ottimale, inteso come la composizione quantitativa e qualitativa ottimale delle attrazioni ammesse alle manifestazioni ricorrenti, è il risultato della valutazione dei seguenti elementi:

1. Determinazione dell'organico numerico e tipologico ritenuto idoneo in relazione alle dimensioni delle aree a disposizione, alle attese dell'utenza ed agli interessi economici degli esercenti degli spettacoli viaggianti, nei limiti e nel rispetto delle norme di legge e regolamentari in materia;
2. Rilevazione dell'organico numerico e tipologico esistente in base alle concessioni rilasciate per le manifestazioni ricorrenti nell'edizione antecedente alla data di approvazione del presente regolamento;
3. Verifica per comparazione dei due elenchi con indicazione delle entità tipologiche e numeriche eventualmente risultanti vacanti e/o in soprannumero.

Per la suddivisione delle attrazioni si fa riferimento al precedente art. 3.

L'eliminazione delle sole attrazioni degli abituali frequentatori e risultanti in soprannumero rispetto agli organici ottimali, è ottenuta, fatte salve esigenze di disponibilità di superficie, sicurezza, forza maggiore o pubblica utilità, attraverso il loro naturale esaurimento. A tal fine, le concessioni non verranno più rilasciate ad altri richiedenti in caso di esclusione, rinuncia, assenza o cessazione del titolare.

Le concessioni relative ad attrazioni risultanti tipologicamente o numericamente vacanti negli organici ottimali, sono subordinate all'accertamento della disponibilità dell'area a tal fine necessaria ed avverranno secondo i principi di cui al successivo art. 10.

Alla luce dei principi di cui ai commi precedenti, per ognuna delle manifestazioni di cui al precedente art. 4 è previsto uno specifico organico qualitativo e quantitativo, quale risulta dall'allegato "A", che costituisce parte integrante e costitutiva del presente regolamento.

Articolo 6

Manifestazioni occasionali

Sono da intendersi come occasionali non solo quelle manifestazioni che non ricorrono con cadenze prestabilite, ma anche quelle che l'Amministrazione ritenga di autorizzare in aree non comprese nell'elenco di cui all'art. 1

Articolo 7

Clausola di salvaguardia

Non saranno concesse autorizzazioni di cui sopra qualora, nel raggio di 1 km., sia in corso di svolgimento un luna park o ne sia prevista l'apertura entro i successivi 30 giorni.

Articolo 8

Domanda e documentazione per la partecipazione

Ai fini dell'assegnazione di cui al precedente articolo, ogni Esercente interessato all'installazione di attrazioni di Spettacolo Viaggiante o di padiglioni dolciari e similari sul territorio comunale deve presentare istanza in carta legale indirizzata al Sindaco, almeno sessanta giorni prima del periodo previsto in calendario per l'apertura del parco.

Nella domanda devono essere specificati:

- a) generalità del titolare dell'attrazione o dell'attività (cognome, nome, luogo e data di nascita, residenza, nonché recapito ed eventuale numero telefonico presso cui inviare eventuali comunicazioni, qualora lo stesso sia diverso dalla residenza).
- b) precisa denominazione, come da elenco ministeriale, delle attrazioni che si intendono installare, nonché, per le piccole attrazioni, l'esatta tipologia di gioco e di premio.
- c) precise misure dell'ingombro delle attrazioni che si intendono installare, nonché dell'ingombro di pedane, casse, tettoie, ecc.
- d) periodo e luogo per il quale viene presentata la richiesta.

Le domande sprovviste delle indicazioni previste dai suesposti punti a), b), c) e d), non saranno ritenute valide e conseguentemente non saranno prese in considerazione.

Ogni Esercente può richiedere l'autorizzazione ad installare più attrazioni con la stessa domanda, purché riferite alla stessa manifestazione. Le richieste sono esaminate in base ai requisiti previsti dal presente Regolamento.

Alla domanda, devono essere allegati:

SPETTACOLI VIAGGIANTI

- 1) copia della licenza di esercizio in cui sono indicate le attrazioni per cui è presentata la domanda valida per l'anno a cui è riferita la domanda stessa;
- 2) copia del certificato annuale di idoneità della struttura e dell'impiantistica di collaudo dell'attrezzatura
- 3) elenco (nome e cognome) delle persone autorizzate dal titolare, sotto la propria responsabilità, alla conduzione dell'attrazione in caso di sua assenza.
- 4) Polizza Assicurativa dell'attrazione.

BANCHI DI SOMMINISTRAZIONI/DOLCIARI

- 1) Copia dell'autorizzazione commerciale;
- 2) Certificato di iscrizione al R.E.C. se previsto dalla legislazione.

Articolo 9 Istruttoria delle domande (Oneri concessionario)

L'istruttoria delle domande inerenti al settore dello spettacolo viaggiante e dei circhi è affidata all'ufficio Comando del Settore Polizia Amministrativa.

Tutte le spese relative alla concessione per bolli stampati, ispezioni, sopralluoghi, collaudi degli impianti ecc., sono a carico dei concessionari.

Per garantire l'Amministrazione da eventuali danni, inadempienze e violazioni relative alla concessione di suolo pubblico, gli esercenti dei Parchi divertimento, arene moto-auto acrobatiche e circhi equestri, dovranno versare obbligatoriamente, almeno 15 giorni prima dell'inizio della manifestazione, presso la Tesoreria Comunale la somma di euro **150,00** a titolo di cauzione, non rimborsabile in caso di eventuali danni arrecati. Tale cauzione sarà svincolata alla fine della manifestazione.

La mancata dimostrazione di avvenuto versamento della cauzione importa la perdita di ogni diritto ad installare ed esercitare impianti sull'area richiesta.

Articolo 10 Assegnazione delle aree-criteri

Nell'assegnazione delle aree ai titolari delle varie attrazioni si deve tener conto, in ordine di importanza, dei seguenti criteri:

1. Anzianità di frequenza alla manifestazione interessata, riferita all'attrazione che si intende impiantare;
2. Anzianità di mestiere, valutata in base ad opportuna documentazione da produrre dall'esercente;
3. Maggiore anzianità di domanda (senza interruzioni) con la stessa attrazione;
4. Eventuale residenza nel Comune.

Articolo 11 Avvio di procedimento

Esperita l'istruttoria, dell'esito ne verrà data comunicazione ai richiedenti, con atto che costituisce altresì comunicazione di avvio del procedimento.

Articolo 12 Autorizzazioni all'esercizio

SPETTACOLI VIAGGIANTI

La licenza di pubblica sicurezza, a firma del responsabile del procedimento, verrà rilasciata a seguito del sopralluogo della Commissione Comunale di Vigilanza o, nel caso di

capienza inferiore a 200 persone, previa acquisizione della dichiarazione sostitutiva indicata nel DPR 311/2001.

Al fine dell'intervento della Commissione, un responsabile del parco o dell'attività circense, dovrà provvedere ad esibire, se richiesta, prima del sopralluogo, copia della ricevuta di versamento secondo i criteri del vigente regolamento per il funzionamento della Commissione Comunale di Vigilanza.

Seguirà il rilascio del provvedimento finale di concessione secondo il disposto del DPR 447/1998 e ss.mm.ii.

Articolo 13

Obbligo di frequenza e sospensive

La frequenza alle manifestazioni è obbligatoria per tutte le ditte assegnatarie.

Può essere concesso, dietro specifica richiesta scritta da far pervenire almeno 15 giorni prima della data di apertura del parco, un anno di sospensiva per cause di forza maggiore quali motivi di salute del titolare, per gravi motivi di famiglia del titolare, dei parenti di primo grado o del convivente more uxorio oppure per improvvisi e gravi guasti all'attrazione o al mezzo di trasporto della stessa. Tali motivazioni devono essere debitamente e tempestivamente documentate.

In particolare, per quanto attiene agli eventuali guasti all'attrazione, il richiedente deve presentare opportuna certificazione rilasciata da un professionista abilitato attestante l'effettiva natura ed entità del danno nonché l'impossibilità di funzionamento dell'attrazione.

Può essere inoltre concesso un anno di sospensiva, senza perdita dei punteggi maturati, su richiesta dell'Esercente che intenda non partecipare per motivi diversi da quelli di forza maggiore ad una manifestazione di cui sia già frequentatore abituale. La richiesta, che deve pervenire almeno 60 giorni prima della data di apertura del parco, non è più ripetibile per i cinque anni successivi.

In entrambi i casi, dopo due anni di sospensiva, si decade dal titolo di frequenza e l'attrazione verrà sostituita.

Articolo 14

Successione

Tutti i requisiti di cui sopra sono strettamente personali e, come tali, non cedibili o trasferibili ad altra persona sotto qualsivoglia forma.

In caso di completa cessazione dell'attività di spettacolo viaggiante del dante causa (per decesso, invalidità o altro motivo), i diritti acquisiti dallo stesso vengono trasferiti integralmente al familiare o affine fino al terzo grado o al convivente more uxorio, che ne facciano regolare richiesta e che documentino il diritto acquisito (dichiarazione di successione, atto di donazione ecc...).

Articolo 15

Cessione dell'attività

La cessione dell'azienda o di un singolo ramo d'azienda da parte del titolare è valida se redatta per atto pubblico o scrittura privata autenticata, come previsto dall'art. 2556 del Codice Civile.

Il subentrante, al momento della presentazione della domanda di cui all'art. 8 del presente regolamento, deve, a pena di irricevibilità della stessa:

1. Produrre copia dell'atto
2. Allegare dichiarazione sostitutiva di certificazione sottoscritta dal precedente titolare attestante la cessazione dell'attività o della singola attrazione.

Al subentrante sono riconosciuti integralmente i diritti acquisiti dal precedente titolare.

Articolo 16

Cambio di attrazione

Fermo restando il disposto dell'art. 3 del presente regolamento, il cambio di attrazione può essere chiesto solamente dalla ditta che abbia frequentato la manifestazione presa in esame a pieno titolo, con la stessa attrazione consecutivamente per almeno i due anni precedenti a quello cui si riferisce la richiesta di cambio.

La concessione di cambio di attrazione può avvenire purché la nuova attrazione non impedisca o non intralci il posizionamento delle altre già presenti nella manifestazione e purché non sia già presente uguale attrazione.

Il cambio dell'attrazione avverrà con le seguenti modalità:

1. La ditta che chiede il cambio di attrazione uscendo dalla categoria di appartenenza per inserirsi in un'altra, va in coda alle attrazioni del settore in cui si presenta;
2. La ditta che chiede il cambio all'interno della stessa categoria, ma varia il settore di appartenenza, va in coda alle attrazioni del settore;
3. La ditta che chiede il cambio all'interno della stessa categoria e dello stesso settore, con un'attrazione completamente diversa (non solo scenograficamente) e quindi non presente nello stesso settore, mantiene la stessa anzianità.

Qualora si verifichi la contemporaneità di cambio di mestiere e di un nuovo inserimento teso alla copertura dell'organico, verrà data la precedenza al primo.

Qualora si verifichi la contemporaneità di cambio di mestiere da parte di due esercenti per una stessa attrazione, sarà data precedenza all'esercente che vanta un maggior numero di anni di frequenza ininterrotta sul parco in questione.

Articolo 17

Copertura organico

In caso di posti resisi vacanti in una manifestazione, a seguito di rinuncia fatta pervenire nei termini previsti all'art. 13, l'assegnazione avverrà, compatibilmente con lo spazio a disposizione, con attrazione appartenente alla stessa categoria, se presente nelle domande in giacenza. Qualora non vi fossero domande appartenenti alla stessa categoria dell'attrazione rinunciataria, si provvederà in ordine di categoria successiva.

Non si procederà alla copertura del posto resosi vacante in caso di mancanza di domande idonee.

Articolo 18

Attrazioni costituenti novità

Quando l'ampiezza dell'area lo consenta è facoltà dell'Amministrazione autorizzare, anche in deroga alle previsioni dell'organico funzionale, l'installazione di grandi o medie attrazioni per adulti che costituiscano novità per la manifestazione

Costituisce novità quell'attrazione che appaia incontestabilmente come sostanziale innovazione rispetto ad attrazioni normalmente frequentanti la manifestazione; le semplici

varianti apportate a queste ultime, non costituiscono mai novità.

Quando l'installazione di una attrazione avvenga ai sensi del presente articolo non potrà essere nuovamente impiantata nella stessa area e allo stesso titolo per due anni fatta salva l'eventualità che al Comune non siano pervenute altre richieste per l'installazione di altre attrazioni novità.

Articolo 19 **Durata delle manifestazioni**

La durata ed il giorno di apertura di ogni singola manifestazione, vincolante per tutti i partecipanti, è la seguente:

- Festeggiamenti San Giovanni Battista: secondo programma aggiornato annualmente
- Festeggiamenti Agosto Morettese: secondo programma aggiornato annualmente
- Non è consentito lo smontaggio anticipato delle attrazioni, ad eccezione del caso di impossibilità tecnica di funzionamento dell'attrazione non riparabile in loco. In tal caso, il richiedente dovrà presentare certificazione rilasciata da un professionista abilitato attestante l'effettiva natura ed entità del danno nonché l'impossibilità di riparazione in loco e dovrà presentare, entro trenta giorni, opportuna dichiarazione della ditta scelta per la riparazione con specificazione del danno riparato.

Articolo 20 **Prescrizioni per l'esercizio**

Ciascun titolare è tenuto ad operare direttamente o tramite un addetto o un rappresentante, oppure, in caso di breve assenza temporanea od imprevista e fermo restando le proprie responsabilità penali, civili ed amministrative, per mezzo delle seguenti categorie di collaboratori, a condizione che almeno uno presente nell'esercizio sia maggiorenne:

- Parenti od affini fino al terzo grado o convivente more uxorio
- Terze persone purché conviventi con il titolare dell'attrazione ed inserite nello stesso stato di famiglia;
- Dipendenti.

I concessionari devono provvedere, durante tutto il periodo di attività, alla pulizia della zona perimetralmente all'area occupata, rimuovendo i rifiuti e collocandoli negli appositi contenitori.

L'uso di apparecchiature foniche e da imbonimento (salvo casi di assoluto divieto per particolari esigenze ad esclusivo giudizio dell'Amministrazione Comunale) è autorizzato secondo i limiti imposti dalla normativa vigente in materia di inquinamento acustico, dal Regolamento Acustico Comunale art.14. (Scheda n.1) e da deroghe disposte dall'Amministrazione Comunale.

Articolo 21 **Obblighi dell'esercente durante l'orario di apertura**

Durante l'orario di apertura dell'attrazione al pubblico è fatto obbligo all'Esercente di tenere a disposizione per i controlli degli Organi competenti, la seguente documentazione:

- licenza di pubblica sicurezza ed occupazione di suolo pubblico;
- occupazione di suolo pubblico

-- documento di riconoscimento dell'Esercente o del suo sostituto presente nell'esercizio.

La concessione di suolo pubblico è onerosa. A tal fine il competente ufficio provvederà, a mezzo incaricato, all'introito dalla relativa tassa TOSAP e dalla tassa rifiuti, secondo le tariffe previste dai relativi regolamenti.

Sono inoltre a carico del concessionario tutte le spese di allacciamento e consumo di acqua ed energia elettrica.

Articolo 22 **Carovane e carriaggi**

Per quanto concerne i carriaggi e le carovane, l'area adibita alla loro sosta, è individuata come segue:

- **Luna Park di Agosto Morettese: area interna sterrata della ex stazione ferroviaria;**

E' consentita l'accessibilità alle aree suddette solo in occasione dell'allestimento della manifestazione.

Articolo 23 **Sanzioni**

Fatta salva l'applicazione delle disposizioni penali vigenti in caso di reato e delle disposizioni di pubblica sicurezza e fatta salva l'applicazione di disposizioni speciali di legge e di regolamento, le violazioni a quanto contenuto nel presente regolamento comportano l'applicazione di una sanzione da Euro 25,00 ad Euro 500,00.

A fronte di particolari violazioni verranno altresì applicate le sottoelencate sanzioni accessorie:

1. Costituisce **ESCLUSIONE IMMEDIATA**, che comporta l'immediata chiusura dell'attrazione, seguita, se del caso, dallo sgombero coatto entro le 24 ore successive alla contestazione, **E PERDITA DI PRIORITA' DI FREQUENZA** la seguente fattispecie:
Installazione ed esercizio di un'attrazione in assenza di autorizzazione.
2. Costituisce **PERDITA DI PRIORITA'** di frequenza alla manifestazione il verificarsi di una delle seguenti condizioni:
 - Assenza consecutiva dalla manifestazione per due edizioni consecutive
 - Mancata presentazione di documentazione attestante le motivazioni della sospensione.
3. Costituisce **ESCLUSIONE IMMEDIATA** dalla manifestazione, che comporta immediata chiusura dell'attrazione, seguita, se del caso, dallo sgombero coatto entro le 24 ore successive alla contestazione,
 - Installazione ed esercizio di un'attrazione in luogo o in posizione diversa da quella assegnata
 - Installazione ed esercizio di un'attrazione diversa da quella autorizzata
 - La cessata attività e/o lo smontaggio anticipato dell'attrazione senza autorizzazione
 - Mancata corresponsione delle tasse dovute

- Mancata corresponsione di compenso per la Commissione di Vigilanza
 - Mancata produzione della documentazione a corredo della domanda.
4. Costituisce **ESCLUSIONE** dalla manifestazione dell'anno successivo il verificarsi di una delle seguenti condizioni:
- Il ritardato inizio di attività o il suo protrarsi oltre il periodo consentito
 - L'installazione e l'esercizio di un'attrazione con metratura diversa da quella autorizzata
 - L'inosservanza dell'orario d'esercizio e dei limiti delle emissioni sonore
 - La mancanza di ordine e decoro dell'attrazione e del suolo circostante.
5. Comporta **ESCLUSIONE** dalla frequenza alle manifestazioni cittadine per tre anni, il verificarsi di una delle seguenti condizioni:
- La mancata occupazione dell'area assegnata
 - La gestione dell'attrazione in violazione del disposto di cui all'art. 20

TITOLO II

Art 24

Complessi circensi e simili

Per complessi circensi e simili, ai fini del presente Regolamento, si intendono le attività spettacolari ed i trattenimenti compresi nelle sezioni da II a V dell'elenco ministeriale di cui alla L. 337/68 "Disposizioni sui circhi equestri e sullo spettacolo viaggiante" approvato con D.M. del 23 aprile 1969 e ss.mm.ii.

I complessi circensi che utilizzano animali nei loro spettacoli devono attenersi alle :
"Linee Guida per il mantenimento degli animali nei circhi e nelle mostre itineranti" del 10 maggio 2000 emanate dalla Commissione Scientifica CITES del Ministero dell'Ambiente e della tutela del territorio e del mare che aveva tra le finalità e gli obiettivi:

- indicare specifici criteri di detenzione di tali esemplari da parte di quelle strutture , come circhi e mostre viaggianti, che per la loro natura erratica presentano strutture di contenimento degli esemplari ospitati differenti da quelle di qualsiasi altra struttura fissa.

"Linee Guida per il mantenimento degli animali nei circhi e nelle mostre itineranti", come aggiornate dalla Commissione Scientifica CITES in data 19 aprile 2006, emanate con il fine di: - Fornire indicazioni aggiuntive ai criteri già elaborati, al fine di chiarire aspetti controversi o incompleti e di integrare le precedenti linee guida, estendendone l'ambito di applicazione anche ad altre specie animali; emanate con il fine di:

- Fornire indicazioni aggiuntive ai criteri già elaborati, al fine di chiarire aspetti controversi o incompleti e di integrare le precedenti linee guida, estendendone l'ambito di applicazione anche ad altre specie animali;

- Proporre un protocollo operativo alle amministrazioni locali da adottare per il rilascio delle autorizzazioni all'attendamento dell'attività circense presso i Comuni Italiani.

Art. 25

Aree e periodi di svolgimento

L'area comunale destinata a circhi, mostre faunistiche e gli altri spettacoli similari, che esulano da quelle dei Luna Park, è quella ubicata presso:

- Via Fornace (esclusivamente animali appartenenti a specie domestiche) fatto salvo il rispetto dei limiti dimensionali d'insediamento nell'area
- Via Manta (con animali nel rispetto delle deroghe derivanti nell'applicazione delle linee guida indicate nel precedente Art. 24) fatto salvo il rispetto dei limiti dimensionali d'insediamento nell'area

Tale area non sarà concessa né in concomitanza con lo svolgimento delle tradizionali manifestazioni di Giugno e Agosto Morettese, né nel periodo di salvaguardia che prevede un tempo di 30 giorni prima dell'apertura delle manifestazioni.

Art. 26

Presentazione delle domande

Le domande, redatte su carta legale, devono pervenire almeno 30 giorni liberi prima del periodo richiesto.

Nelle domande dovranno essere specificati:

- Il cognome e nome del richiedente, titolare della licenza d'esercizio
- La precisa denominazione del complesso che si intende impiantare
- La residenza o sede legale, il numero di codice fiscale o partita IVA del titolare della Licenza
- Le dimensioni del tendone, degli ingressi coperti, della biglietteria, delle gabbie, delle scuderie ed ogni altro ingombro
- Il numero e le targhe delle carovane abitazione e dei cariaggi che dovranno essere autorizzati alla sosta
- Il periodo richiesto per lo svolgimento dell'attività, con inizio esatto dalla data di inizio e fine delle rappresentazioni.

Alle domande dovranno sempre essere allegate:

- Fotocopia autenticata della licenza d'esercizio;
- Copia Polizza Assicurativa;
- Fotocopia autenticata dell'idoneità alla detenzione di animali ed elenco degli animali autorizzati, integrato da autocertificazione in caso di variazione rispetto all'autorizzazione
- Fotocopia a colori del circo che si intende installare
- Autodichiarazione attestante il diametro del circo, il n. di posti a sedere ed il numero di addetti per i quali sono stati versati i contributi.

All'autenticazione potrà provvedere direttamente il personale della Polizia Municipale addetto alla Polizia Amministrativa.

Qualora l'istanza non venga presentata personalmente dal titolare della licenza, alla stessa dovrà essere allegata anche fotocopia del documento di riconoscimento del firmatario.

Le domande prive della suesposta documentazione, incomplete dei dati richiesti, inviate e/o integrate dopo i termini previsti, non saranno tenute valide e verranno respinte.

Art. 27

Prescrizioni cui è subordinata la concessione

L'autorizzazione all'installazione del complesso circense è subordinata all'osservanza

delle seguenti condizioni che dovranno essere soddisfatte almeno 20 giorni prima dell'effettiva occupazione

- aver versato la cauzione almeno 15 giorni prima dell'inizio della manifestazione, presso la Tesoreria Comunale la somma di euro **150,00** a titolo di cauzione, non rimborsabile in caso di eventuali danni arrecati. Tale cauzione sarà svincolata alla fine della manifestazione.
- aver effettuato il pagamento del canone di occupazione suolo pubblico (TOSAP) e della tassa rifiuti;
- aver presentato, per inoltro alla competente ASL, l'elenco degli animali ed ogni altra dichiarazione richiesta al momento dell'assegnazione relativa alla salute ed al benessere degli animali;
- aver rispettato le disposizioni impartite dal competente Ufficio Comunale in merito alla collocazione degli impianti, delle strutture e dei mezzi abitativi sull'area in concessione.

Articolo 28 Abrogazioni

Il presente regolamento abroga integralmente il precedente regolamento in materia, approvato con deliberazione del Consiglio Comunale **n. 8 del 17/02/1995**.

ALLEGATO A

Organico Generale AGOSTO MORETTESE: n. 2 per adulti/bambini - n. 3 per adulti - n. 5 per bambini - n. 2 banchi di somministrazione - n.1 ballo a palchetto - n. 1 banco di beneficenza

Piazza Castello : n. 2 per adulti/bambini n. 3 per adulti, n. 5 per bambini, n. 2 banchi di somministrazione

Piazza Umberto I : n.1 ballo a palchetto – n. 1 banco di beneficenza;

DOTAZIONE ORGANICA TABELLA RIEPILOGATIVA
PICCOLE ATTRAZIONI (ADULTI/BAMBINI) N° 2 piccole attrazioni
GRANDI - MEDIE ATTRAZIONI (ADULTI) N° 1 grande attrazione – N° 2 medie attrazioni
MEDIE ATTRAZIONI (BAMBINI) N° 5 medie attrazioni
BANCHI DI SOMMINISTRAZIONE/DOLCIARI N° 2 banchi di somministrazione/dolciari
BALLO A PALCHETTO N° 1 ballo a palchetto
BANCO DI BENEFICENZA N° 1 banco di beneficenza